

STATUTO ASSOCIAZIONE STRADA DEL CULATELLO

Art. 1- COSTITUZIONE

Ai sensi della legge regione Emilia Romagna n. 23 del 7 aprile 2000 in tema di strada dei vini e dei sapori rimane costituita l'associazione con la seguente denominazione" in "STRADA DEL CULATELLO"

Il territorio di riferimento dell'Associazione, compreso nell'ambito della provincia di Parma, è quello lungo la strada come evidenziato nella cartina allegata, da qualificarsi come Itinerario turistico enogastronomico", trattandosi di percorso ad elevata potenzialità turistica contraddistinto da produzioni agricole e enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale.

L'itinerario ha non meno di venti punti di sosta, è composto da non meno di venticinque imprese dotate dei requisiti di cui al Regolamento di attuazione della legge Regione Emilia Romagna n. 23/2000 e ha un paniere composto almeno dai seguenti prodotti: "Parmigiano Reggiano", Fortana del Taro e Culatello di Zibello".

Almeno il cinquanta per cento dei Soci privati debbono essere imprese agricole o di produzione e trasformazione di produzioni agricole tipiche di cui all'art. 2, comma 2, legge Emilia Romagna n. 23/2000.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione "STRADA DEL CULATELLO" non ha fini di lucro e persegue l'affermazione della identità storica, culturale, ambientale, economica, sociale dell'area di riferimento e ha quale finalità quello di favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali comprese sul territorio con i seguenti scopi:

- Incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e servizi;

- valorizzare sui territori della Strada le produzioni agricole, le attività agro-alimentari e le specialità eno-gastronomiche, le produzioni ed i servizi nel quadro di una economia eco-compatibile;
- promuovere il turismo nei luoghi di produzione dei prodotti a qualità riconosciuta e tipici e tradizionali della Bassa Parmense;
- valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sui percorsi;
- promuovere la ricerca storica delle tecniche eno-gastronomiche del turismo;
- costituire punto di riferimento e centro di vigilanza per la realizzazione dell'itinerario, la sua gestione e la sua coordinata attuazione:
- proporre agli enti locali la segnaletica informativa e il marchio di riferimento della Strada;
- definire nel rispetto delle finalità anzidette il disciplinare di gestione della Strada per ogni singolo prodotto, salvo quelli già definiti dalle norme comunitarie;
- definire gli standard minimi di qualità delle aziende e delle imprese aderenti dei diversi settori produttivi secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al regolamento di attuazione della legge regionale sopra indicata;
- promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e gli aggiornamenti professionali;
- garantire agli associati le informazioni di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività e/o occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità;
- esercitare una funzione di controllo diretta o indiretta, alla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard qualitativi di cui sopra;
- diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione e formazione, gestione centri di informazione, presenti sul territorio, creando reti di collegamento tra le varie strutture anche in accordo con le iniziative delle imprese, associazioni, altri enti preposti alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, anche di altre regioni ed istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;

- -svolgere attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche, coordinare i grandi eventi sul territorio anche in collaborazione con gli uffici territoriali turistici e con gli enti locali e/o con associazioni e consorzi che perseguano le finalità della Strada ;
- curare i rapporti con le Istituzioni del territorio, quelle nazionali e comunitarie, nonché presentare le domande per l'accesso a contributi, partecipare a bandi per ottenere contributi provenienti anche dai fondi europei;
- gestire direttamente ed indirettamente attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo l'itinerario;
- preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive e promuovere la costituzione di Club Prodotto ai sensi della Legge E.R n 71 1998 e svolgere attività di studio e ricerca;
- pubblicare materiale promozionale e divulgativo atti alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
- svolgere qualsiasi altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
- tutelare in ogni sede gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati qualora convergenti, tutelando il logo ed il nome in ogni sede;

La Strada potrà svolgere attività direttamente connesse e per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nonché ogni altra utile attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa. Potrà inoltre svolgere attività commerciali sussidiario , tale quali anche la somministrazione di alimenti e bevande durante le proprie manifestazioni e/o la vendita di libri e articoli vari di promozione turistica ed enogastronomica

ART. 3 – SOCI

- 1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, tutti coloro che, avendo, una sede, strutture produttive, o solo una o più strutture produttive o in uso, sul territorio della strada, sono:
 - Aziende e/o singoli produttori vitivinicoli e/o produttori di distillati derivanti da uve e vini;

- aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati in produzioni tipiche dei territori interessati dall'itinerario;
- enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
- aziende agrituristiche;
- attività della ricezione alberghiera, ivi compresi i bed&breakfast e le aziende del turismo rurale, comprese formule innovative di attività della ricezione e recettività turistica;
- esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti, bevande e pasti;
- imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;
- imprese turistiche (agenzie di viaggio e tour operator), imprese di trasporto turistico e/o imprese di servizio al turismo;
- associazioni e/o consorzi di tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti e promozione dei prodotti tipici;
- istituti professionali e/o tecnici scolastici (settore agricoltura, turistico, alberghiero e della ristorazione);
- enti locali, loro consorzi, camere di commercio, parchi naturali, associazioni professionali e di categoria;
- negozi di prodotti gastronomici e alimentari e botteghe o punti vendita dell'artigianato artistico;
- imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
- associazioni turistiche locali (Pro Loco ecc...) associazioni culturali, ambientali, ricreative, comitati e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi della Strada e/o comunque interessate alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Legge E.R n 23/2000;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della legge E.R n 23/2000;
- altri soggetti, comprese le persone fisiche, individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi della Associazione, in estensione naturale sul territorio.

2) Il socio per essere ammesso a far parte dell'Associazione oltre al rispetto di quanto previsto nel disciplinare della Strada per quanto concerne i singoli prodotti, se rispetta gli standard minimi di qualità previsti per le singole categorie di cui all'Allegato A del regolamento di attuazione della Legge E.R n 23 del 2000.

Non è posto limite alcuno al numero dei soci.

3) Ai fini del presente statuto i soci si distinguono in:

Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

Soci Ordinari: sono coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 3 e che presentano domanda di ammissione all'Associazione.

Soci Onorari: sono coloro, il cui specifico status è stato riconosciuto dall'Assemblea su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti acquisiti nell'azione a favore dell'Associazione.

Soci sovventori: sono coloro che partecipano a potenziare con particolari forme di finanziamento l'Associazione, contribuendo alla crescita, nel rispetto degli scopi sociali.

Soci sostenitori: sono coloro che in qualunque forma, anche con contributi economici, sostengono lo sviluppo dell'attività sociale.

Entrambe queste ultime categorie di soci, complessivamente, non possono superare per numero, il 15% dei soci ordinari.

La suddivisione dei soci nelle categorie sopra indicate non determinerà alcuna differenza di trattamento tra gli associati in merito ad i diritti e doveri verso la Strada, fatta salva la differenziazione per quanto attiene alle quote annue di appartenenza all'Associazione.

ART. 4 – AMMISSIONE A SOCIO

Le domande necessarie di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e devono contenere oltre alle necessarie indicazioni soggettive, quanto segue:

- la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produktive;
- la dichiarazione del possesso degli standard minimi qualitativi previsti per ogni categoria di soci di

cui all'Allegato A al Regolamento di Attuazione della L.R –E.R. n° 23/2000 ,

-la dichiarazione di accettazione ed impegno a rispettare lo statuto ed i regolamenti approvati;

- l'impegno a rispettare il Disciplinare di cui all'art 3 del regolamento di Attuazione della L.R n 23/2000;

La domanda inoltre dovrà contenere l'impegno a rispettare il Disciplinare di produzione dei singoli prodotti nonché lo Statuto dell'Associazione e tutti i regolamenti da essa approvati;

Le candidature di ammissione sia per i soci ordinari che, per le altre categorie, sono vagliate dal Consiglio di Amministrazione che, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, delibera in merito all'accoglimento o meno della domanda entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. La domanda s'intenderà accolta, qualora nel termine di cui sopra, non pervenga provvedimento di diniego. Il diniego comunque dovrà essere comunicato al richiedente nei termini di cui sopra .Per la specifica categoria dei soci onorari, il Consiglio di amministrazione, propone all'Assemblea la candidatura, la quale delibera in merito alla prima assemblea utile, il Consiglio di Amministrazione, informa delle nuove ammissioni a socio.

ART. 5 – QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI

L'entità della quota è determinata annualmente con delibera dell'Assemblea dei soci, su eventuale proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Sono esenti dal pagamento della quota associativa, i **Soci Onorari**.

La quota non è mai rivalutabile.

L'assemblea, può prevedere un contributo straordinario qualora se ne ravvisi la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, con almeno il parere favorevole di tre quinti degli aventi diritto al voto in prima convocazione, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'associazione può ricevere contributi finanziari di qualsiasi entità, da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento ed il sostenimento degli scopi sociali.

L'associazione può svolgere attività di consulenza, servizi e promozione per conto di soggetti pubblici e privati che siano coerenti con gli scopi sociali. Il Consiglio di amministrazione può determinare e richiedere contributi volontari per la realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio si impegna a:

- osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- permettere agli incaricati di effettuare i controlli di competenza previsti dall'Associazione,
- pagare la quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea e o i contributi deliberati dagli organi della Strada.
- Utilizzare il logo e/o il marchio della Strada secondo le modalità previste dal relativo regolamento d'uso.

I soggetti aderenti all'Itinerario devono come previsto dal Regolamento di Attuazione:

- a) offrire materiale informativo ed illustrativo dell'Itinerario e dei prodotti del territorio;
- b) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche, predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo dell'Itinerario;
- c) esporre, nei locali destinati all'accesso dei visitatori e dei clienti, copia del Regolamento di attuazione di cui alla Legge E.R n 23 del 2000 nonché la documentazione indicata dall'Organismo di gestione

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio dell'Associazione viene meno:

- per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
 - per vendita dell'attività o cessazione dell'attività;
 - per recesso volontario del socio (le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso).
- . per espulsione motivata nei seguenti casi:
- morosità nel versamento delle quote sociali e/o degli ulteriori contributi anche per una sola annualità, il socio rimane solidalmente obbligato al pagamento delle quote o dei contributi non pagati fino al momento del provvedimento di esclusione;
 - frode o inadempienza grave (in riferimento anche agli standard minimi di qualità e al rifiuto ai controlli);
 - nel caso si accertino comportamenti di grave discredito, lesivo, ripetuto, nei confronti delle disposizioni statuarie e regolamentari o nei confronti dell'immagine, dell'Associazione e del territorio.

In nessuno dei seguenti casi, si ha diritto al risarcimento della quota sociale. Si precisa che la perdita della qualità di socio per una qualsiasi delle ipotesi sopraindicate non libererà l'associato dall'obbligo di pagare le quote associative annuali previste a suo carico fino all'effettiva cessazione della qualità di associato secondo le norme previste dal presente statuto .

ART. 8 – SUCCESSIONE PER DECESSO O CAMBIO DI PROPRIETÀ

Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà dell'azienda, ditta, società (sia essa di capitali o di persone) gli eredi e/o i cessionari devono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni dal momento in cui hanno acquisito la qualità di eredi o cessionario.

Il consiglio di Amministrazione, accerterà se il nuovo socio è in possesso dei requisiti di cui all'art 3 e se la domanda contiene quanto previsto dall'art 4.

ART. 9 – SANZIONI

Il socio che non adempia agli impegni nei confronti dell'Associazione in violazione al presente statuto o che comunque provochi danno agli interessi della Strada, è soggetto a:

- Richiamo a tenere un comportamento consono ai doveri di socio;
- Sospensione temporanea dei diritti di associato e dei servizi della Strada, nonché dell'utilizzo del logo e/o del marchio;
- Esclusione dall'Associazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'inadempienza dell'associato deve darne contestazione a quest'ultimo in modo preciso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o inviando via PEC la comunicazione all'indirizzo di posta certificata reperito su INI-PEC od altro registro pubblico. L'aderente potrà nei venti giorni successivi al ricevimento della contestazione dare le proprie giustificazioni inviando relativa comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, vagliate le ragioni addotte dall'associato o decorsi i termini di cui sopra senza alcun riscontro, qualora ritenga comunque sussistere ipotesi d'inadempienza, comunicherà all'associato nei 20 giorni successivi, il provvedimento adottato che sarà immediatamente esecutivo e contro il quale l'associato potrà proporre impugnazione avanti all'autorità giudiziaria competente.

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Assemblea
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Uno o due, Vice Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea
- il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea

- Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito e hanno la durata di due anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
-

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea, hanno diritto a partecipare tutti i soci (o loro delegati) purché in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi, ed iscritti regolarmente a libro soci.

Il socio può rappresentare per delega scritta, altri soci ma, tale rappresentanza non può essere superiore a uno;

- le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze, vincolano anche i soci non presenti o dissenzienti.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo entro quanto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio , nonché approvazione del bilancio preventivo tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni esercizio ;
- definizione delle direttive generali di azione dell'Associazione;
- nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali, su proposta del consiglio di Amministrazione;
- designazione dei Soci Onorari su proposta del Consiglio di amministrazione.
- Determina eventuali compensi da attribuire ai Componenti del Consiglio di amministrazione.
- Attiva ed elegge Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Attiva ed elegge il Collegio dei Proibiviri;
-

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione la delibera che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento anticipato dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente;

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con la metà dei voti più uno con la presenza di persona o per delega di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la metà più uno dei voti maggioranza dei voti e con la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni di scioglimento anticipato della Strada , sia in prima che in seconda convocazione comunque deve riportare il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci Fondatori ancora presenti nell'Associazione.

- L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo reputi opportuno;
- può essere inoltre, convocata con richiesta scritta da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno un quarto dei soci e/o un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare entro sessanta giorni l'Assemblea dalla data della richiesta.

La convocazione viene fatta per iscritto dal Presidente, da inviare ai soci almeno otto giorni prima della scadenza a mezzo lettera, fax o qualsiasi altro mezzo e strumento informatico. L'invio della convocazione deve specificare la data, l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, il luogo della riunione (che potrà essere anche un luogo diverso dalla sede sociale purché idoneo) e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice presidente in specifico designato. Le funzioni di segretario nelle Assemblee straordinarie devono essere svolte da un Notaio.

Prima di iniziare i lavori, l'Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale e se necessario due scrutatori.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Per la nomina fatta in Assemblea dei componenti del cda il voto è segreto e le modalità di votazione e di scrutinio saranno oggetto di separato regolamento.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero tra sette ed undici componenti, eletti dalla Assemblea fra i soci o loro rappresentanti, e la maggioranza per i due terzi devono essere scelti tra i soci.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto maggior numero di preferenze o a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nell'Associazione.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, le loro cariche sono gratuite, salvo i rimborsi di spese a piè di lista che siano stato oggetto di relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio prevede alla nomina di un segretario, tra soci, o soggetto esterno.

Ciascun verbale viene firmato dal Presidente, e dal segretario che provvede alla stesura del verbale e alla tenuta del relativo registro.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per statuto sono demandati di diritto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, non possono costituire oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci, nonché tutti quelli puramente tipici dell'organo collegiale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- convoca l'Assemblea dei soci dell'Associazione;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, nonché il vice Presidente o i Vice Presidenti;
- redige ed approva il progetto di bilancio consuntivo e/o preventivo secondo la disposizione di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- delibera sull'esclusione dei soci sulla base di quanto previsto all'art. 7;
- propone all'Assemblea la candidatura dei soci onorari;
- informa l'Assemblea delle ammissioni a socio;
- propone e delibera il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione, nonché i regolamenti in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2000;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione;;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- delibera ogni atto di amministrazione.
- curare gli affari di ordine amministrativo;
- assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione;

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'associazione, cioè anche dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese. Ogni riunione deve essere convocata. La convocazione viene fatta per iscritto dal Presidente, da inviare ai consiglieri almeno 5 giorni prima della scadenza a mezzo lettera, fax, posta elettronica, PEC o qualsiasi altro mezzo e strumento informatico. L'invio della convocazione deve specificare la data, l'ora stabilita il luogo della riunione (che potrà essere anche un luogo diverso dalla sede sociale purché idoneo) e l'ordine del giorno dei lavori. In casi di urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore prima del giorno in cui deve tenersi la riunione. In questo ultimo caso le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno ogni trimestre.

È altresì convocato se richiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è fatta per iscritto da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, tramite posta, e-mail, PEC, mezzo fax, o qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la pubblicità alla totalità dei membri.

L'avviso di convocazione deve specificare, l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.

Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono valide assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Le deliberazioni adottate con i risultati sono trascritte nel registro dei verbali.

L'assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dello stesso.

Qualora durante il mandato per motivi diversi vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dai primi tra i non eletti e resteranno in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria che né dovrà confermare o ratificare la nomina.

ART. 13 – PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

- propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti, nonché di incarichi professionali a collaboratori esterni, collaborazioni con altri enti, imprese, che facilitano per la loro qualità, il raggiungimento degli scopi sociali, in caso di sua assenza è sostituibile con il Vice Presidente appositamente incaricato.
- Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e scelti nell'Ambito del registro dei Revisori Contabili. La votazione è tenuta scrutinio segreto , con voto limitato ad un nome. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili

ART.15 COLLEGIO DEI PROVVISORI.

Il Collegio dei provvisori ,s e nominato dall'Assemblea è composto da tre membri eletti dall'Assemblea La votazione è tenuta scrutinio segreto , con voto limitato ad un nome. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili

16 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dai contributi di cui all'Art. 5, dagli avanzi netti di gestione, nonché, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo.

Il Bilancio, si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, resta vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

ART. 17 – TENUTA DEI LIBRI

Oltre ai libri espressamente previsti dalla legge, l'Associazione tiene il Verbale delle sedute dell'Assemblea dei Soci, il libro dei Soci dell'Associazione, il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I libri dell'Associazione sono visibili ai soli soci che ne facciano richiesta scritta e motivata che sarà vagliata dal Consiglio di Amministrazione. Le copie richieste, in caso di accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione della richiesta, verranno fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ART.17 SCIoglimento.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci nominerà un liquidatore. L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , **sentito l'organismo di controllo** di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni.